

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (81)631

Vol. 1981/0190

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 631 def.

Bruxelles, 5 novembre 1981

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

RECANTE APERTURA E MODALITA' DI GESTIONE DI UN MASSIMALE
COMUNITARIO PREFERENZIALE PER TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI
IN TURCHIA E CHE STABILISCE UNA SORVEGLIANZA COMUNITARIA SULLE
IMPORTAZIONI DI TALI PRODOTTI

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81)631 def.



RELAZIONE

1. Nel quadro dei negoziati in corso con la Turchia per adattare lo accordo di associazione di questo paese alla Comunità ed il protocollo addizionale, data l'adesione dei nuovi Stati membri, la Comunità ha fissato ad Ankara, il 30 giugno 1973, un Protocollo complementare che entrerà in vigore dopo la sua ratifica.

In attesa che questo entri in vigore, la Comunità ha concluso un accordo provvisorio la cui validità è limitata, in linea di principio, al periodo precedente l'entrata in vigore di detto Protocollo complementare, onde applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1974, talune disposizioni di questo Protocollo relative agli scambi di merci.

Il Protocollo complementare e l'accordo provvisorio summenzionati stabiliscono in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 340.000 tonnellate, esente da dazi, per taluni prodotti petroliferi di cui al capitolo 27 della tariffa doganale comune.

Attualmente non è possibile stabilire se le disposizioni tariffarie, previste in questi accordi in favore della Turchia, debbano essere applicate per il 1982, in base al Protocollo complementare o all'accordo provvisorio.

L'allegata proposta di regolamento si basa sull'accordo provvisorio e dovrebbe quindi essere modificata nel caso in cui il Protocollo complementare entrasse in vigore nel corso della procedura di adozione.

La Commissione è consapevole del fatto che tale concessione è ancora suscettibile di adattamenti nel quadro di un negoziato da condurre con la Turchia. In attesa di una decisione in merito, la presente proposta rappresenta lo strumento suscettibile di permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità.

La Commissione si riserva pertanto la possibilità di modificare la sua proposta, nel corso della procedura, per adattarla, se del caso, al

risultato finale dei negoziati.

2. D'altra parte, la decisione adottata dal Consiglio d'Associazione nel giugno 1973, che garantisce alla Turchia lo stesso vantaggioso trattamento riservato ai paesi beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate, ha indotto la Commissione e le autorità turche a considerare il problema dell'equivalenza del trattamento tariffario concesso da un lato ai paesi in via di sviluppo e dall'altro alla Turchia.

I contingenti comunitari tariffari di cui beneficiano i paesi in via di sviluppo dal 1971 al 1973 sono stati trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1974, in massimali comunitari i cui volumi sono stati calcolati in base al metodo abitualmente adottato. Per il 1975, questi volumi sono stati stabiliti ai livelli del 1974 ma con una maggiorazione del 12 %, per il 1976 ai livelli del 1975 con una maggiorazione del 15 %, per il 1977 ai livelli del 1976 maggiorati nell'insieme del 4,6 %, per il 1978, 1979 e 1980, agli stessi livelli del 1977,

per il 1981 ai livelli del 1980 con una maggiorazione del 2 %, e per il 1982 ai livelli del 1981 con una maggiorazione del 10%.

Studiato il problema, la Commissione aveva finalmente ammesso che, già per il 1976, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo unico, paragrafo 4 dell'allegato I del protocollo addizionale, fosse opportuno sostituire il contingente tariffario di 340.000 tonn. previsto in favore della Turchia con un massimale comunitario il cui volume sarebbe aumentato nelle stesse proporzioni di quelle adottate nel quadro del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate.

La proposta di regolamento qui allegata, ha il solo scopo di aprire, per questi prodotti e per il 1982, un massimale comunitario di un volume di 513.876 tonnellate e stabilire una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di questi prodotti.

3. L'attuazione pratica del sistema di massimali e la facoltà di ripristinare i dazi doganali esigono l'adozione di norme comuni ben precise che tutti gli Stati membri dovranno applicare in maniera uniforme. Queste esigenze possono essere soddisfatte mediante l'installazione di un sistema comunitario di sorveglianza sulle importazioni realmente effettuate dal paese partecipante all'accordo. A tal fine gli Stati membri dovranno adottare adeguate misure onde permettere la rapida raccolta dei dati statistici sul piano comunitario. In proposito è opportuno contabilizzare soltanto le importazioni dei prodotti in questione man mano che questi vengono presentati in dogana corredati da una dichiarazione di immisione in libera pratica.

Questi dati saranno compilati da ciascuno Stato membro alla fine di ogni mese e trasmessi, entro la fine della prima quindicina del mese successivo, ai servizi della Commissione affinché questi ultimi possano comunicare per telex a tutti gli Stati membri il quadro complessivo delle importazioni in questione effettuate nel corso del mese precedente. Il regime di sorveglianza richiederà molta diligenza ed una stretta collaborazione fra i servizi interessati degli Stati membri e quelli della Commissione.

Quanto all'attuazione del meccanismo di ripristino dei dazi, verrà preso in considerazione il seguente sistema: se da una delle rilevazioni mensili complessive, elaborate dai servizi della Commissione, dovesse risultare che il massimale fissato è stato raggiunto a concorrenza del 75 %, tali servizi ne informano gli Stati membri e potranno avere luogo delle consultazioni, in particolare in seno al gruppo "Economia Tariffaria" su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione.

Queste consultazioni avranno lo scopo di esaminare se sia opportuno o meno ripristinare l'esazione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi quando verrà effettivamente raggiunto tale massimale.

Le importazioni del prodotto in questione continuano ad essere oggetto di una rilevazione mensile, oppure, se la Commissione lo richiedesse, di una comunicazione da trasmettere ogni 10 giorni per telex.

"Il termine ultimo per l'invio di quest'ultima comunicazione é di 5 giorni.

In questo modo, la Commissione potrà adottare al più presto, nei confronti del paese partecipante all'accordo, le misure che consentiranno il ripristino dei dazi doganali mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile. In questo caso, naturalmente, la riscossione dei dazi doganali verrebbe ripristinata entro il termine previsto dal regolamento, ponendo così fine alla prevista riduzione dei dazi.

4. Quanto all'applicazione della regola dei massimali e del ripristino dei dazi, la proposta qui allegata prevede un passaggio di competenze dal Consiglio alla Commissione.

La proposta di regolamento si limita a tracciare un quadro generale per l'esercizio di questi poteri, onde permettere di adattare con elasticità e rapidità, consultando gli Stati membri, i meccanismi da attuare. Sempre allo scopo di raggiungere la massima efficacia e rapidità, nella proposta di regolamento si affida alla Commissione il compito di ripristinare, nei confronti del paese partecipante all'accordo l'esazione dei dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO : Una proposta di regolamento del Consiglio.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all'accordo istitutivo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sia al protocollo addizionale ⁽¹⁾, la Comunità si è impegnata — in un accordo provvisorio ⁽²⁾ la cui validità è limitata al periodo che precede l'entrata in vigore del protocollo complementare e applicabile fino al 31 dicembre 1974, ma rinnovato per il 1982 alle condizioni previste dall'articolo 13 — a dare applicazione a determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci; che ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo provvisorio, che modifica l'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato I del protocollo addizionale, la Comunità deve sospendere totalmente i dazi doganali applicabili ad alcuni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario del volume annuo di 340 000 tonnellate; che è opportuno prevedere provvisoriamente per i prodotti in questione un adattamento delle agevolazioni tariffarie previste, consistente essenzialmente nella sostituzione del contingente tariffario comunitario con un massimale comunitario il cui volume è portato, dopo maggiorazioni successive, a 513876 tonnellate, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione raffinati in Turchia; che

pertanto è opportuno assoggettare tale importazione ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto ricorrendo ad un tipo di gestione basato sull'imputazione sul massimale, a livello comunitario, delle importazioni dei prodotti in questione man mano che essi vengono presentati in dogana corredati di dichiarazioni d'immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato di imputazione nei confronti del massimale ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere la più stretta possibile in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi della tariffa doganale comune qualora il massimale sia raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 i dazi della tariffa doganale comune, fermo restando l'articolo 2, sono totalmente sospesi per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia, nel limite di un massimale comunitario di 513876 tonnellate.

Nei limiti di questo massimale, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità dell'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

2. I prodotti petroliferi ai quali si applica il paragrafo 1 sono elencati qui di seguito:

(1) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.

(2) GU n. L 277 del 3. 10. 1973, pag. 2.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio o di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Oli leggeri:<ul style="list-style-type: none">III. destinati ad altri usiB. Oli medi:<ul style="list-style-type: none">III. destinati ad altri usiC. Oli pesanti:<ul style="list-style-type: none">I. Oli da gas:<ul style="list-style-type: none">c) destinati ad altri usiII. Oli combustibili:<ul style="list-style-type: none">c) destinati ad altri usiIII. Oli lubrificanti ed altri:<ul style="list-style-type: none">c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo (a)d) destinati ad altri usi
27.11	<p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:</p> <ul style="list-style-type: none">B. altri:<ul style="list-style-type: none">I. Propani e butani con mercuriali:<ul style="list-style-type: none">c) destinati ad altri usi
27.12	<p>Vaselina:</p> <ul style="list-style-type: none">A. greggia:<ul style="list-style-type: none">III. destinata ad altri usiB. altra
27.13	<p>Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati:</p> <ul style="list-style-type: none">B. altri:<ul style="list-style-type: none">I. greggi:<ul style="list-style-type: none">c) destinati ad altri usiII. non nominati
27.14	<p>Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:</p> <ul style="list-style-type: none">C. altri

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

3. Le importazioni dei prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

4. Le imputazioni sul massimale sono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana corredati di dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

5. Lo stato di utilizzazione del massimale è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate secondo le condizioni stabilite al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle importazioni (effettuate in base alle summenzionate modalità, secondo la periodicità ed entro i termini indicati all'articolo 2).

Articolo 2

Dal momento in cui il massimale menzionato all'articolo 1, paragrafo 1 è raggiunto a livello comunitario,

la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, un prospetto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 4

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente